PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

data 24 marzo 2020 N. 45 del registro generale

OGGETTO: Misure per lo svolgimento delle attività lavorative della Provincia di Salerno durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19.

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "*Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare il comma 3;

Vista la Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della L. 124/2015 e linee guida contenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;

Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 che al punto 3 dispone le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiando modalità di flessibili di svolgimento favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagia, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia;

Vista la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 04/03/2020 recante: "*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*";

Visto il DPCM 08/03/2020, pubblicato in pari data sulla G.U. Serie Generale n. 59, che all'art. 2, comma 1, lettera r) prevede espressamente: "*la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro"*;

Visto il proprio decreto PSA202000017763 del 09/03/2020 in merito all'attuazione di misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Considerato che con la stessa si dispone che l'accesso al pubblico agli Uffici dell'Ente, è limitato a richieste/procedure urgenti, indifferibili e/o previste da disposizioni normative;

Visti inoltre,

- l'art.1, comma 1, Misura 6), del DPCM 12.03.2020, che prevede:

" Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

- il Regolamento provinciale recante disposizioni temporanee per l'applicazione del lavoro agile in occasione dell'emergenza legata al rischio di contrazione del Coronavirus approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 28 del 6 marzo 2020;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che all'art. 87 comma 1 dispone che:

"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che conseguentemente :

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

- l'Ordinanza n.19 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Campania recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la quale richiama le amministrazioni pubbliche alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 87 del D.L. innanzi riportate, nonché della Direttiva 2/ 2020 e del D.P.C.M 2/2020, *"al fine di limitare la presenza del personale e dell'utenza negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento di attività individuate come urgenti ed indifferibili*"

- il DPCM 22 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento dal contagio sull'intero territorio nazionale;

Considerato pertanto che, sino a quanto disposto dal citato articolo 87, D.L. al 15 aprile 2020:

a) In via ordinaria le prestazioni lavorative rese dal personale dipendente dovranno essere espletate tramite lavoro agile;
b) Risulta necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza non conciliabili pertanto con la prestazione lavorativa in forma agile;

VISTO Il verbale della conferenza dei Dirigenti del 23 febbraio u.s. prot.20200020773

Visto il vigente Statuto Provinciale,

DECRETA

Le seguenti direttive al fine di contemperare l'interesse della salute pubblica con quella della erogazione dei servizi al cittadino:

1) di impartire le seguenti misure finalizzate a garantire lo svolgimento dell'attività della Provincia di Salerno, assicurando contestualmente l'obiettivo primario del massimo contenimento degli spostamenti nel territorio dei lavoratori dipendenti;

- i servizi qualificati come necessari a fronteggiare l'emergenza, consistenti nelle attività di competenza della Polizia Provinciale, proseguono in deroga alle misure straordinarie, secondo le direttive gestionali impartite dai rispettivi dirigenti e responsabili competenti;

2) le prestazioni indifferibili da rendere in presenza sono individuate:

- nelle attività svolte dai nuclei operativi di manutenzione della rete viaria;
- un Presidio per la sorveglianza e vigilanza sulle strade e per la piccola manutenzione possono accedere previa autorizzazione del Dirigente;
- servizio Economato per un solo giorno a settimana;
- il servizio di accettazione della corrispondenza cartacea da parte dell'utenza è inibito per tutta la durata di sospensione dell'apertura al pubblico degli uffici. Resta ferma la possibilità di ricevere corrispondenza tramite i servizi postali secondo modalità idonee e garantire la limitazione del rischio contagio, peraltro già previste dall'art. 108, 1° comma, del D.L. n. 18/2020, e sulla scorta delle ulteriori disposizioni operative che saranno assunte dal competente dirigente. E' confermata inoltre la piena operatività della ricezione e dello smistamento della corrispondenza a mezzo Posta elettronica certificata;

3) In attuazione dell'ordinanza Regione Campania n. 19/2020, tuttavia, per gli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili e per quelli relativi alla manutenzione della rete viaria, i dirigenti competenti dovranno provvedere a valutare la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni differibili, devono essere disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 3 giorni dalla data del presente decreto;

4) per tutti altri gli ambiti organizzativi e le attività non ricomprese nei precedenti punti, i dirigenti competenti dovranno assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, per l'intero periodo dell'emergenza, limitando la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

5) il personale di cui al punto precedente, che sviluppa l'attività lavorativa da remoto, potrà essere chiamato dal dirigente competente ad accedere alla sede di lavoro, per dar corso ad eventuali adempimenti gestionali di competenza non diversamente eseguibili;

6) il personale di qualifica dirigenziale – durante il periodo dell'emergenza – effettuerà le prestazioni lavorative di competenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del CCNL 10.4.96, facendo in modo, in ogni caso, di limitare la presenza in servizio sul luogo di lavoro al tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti non gestibili da remoto.

7) per tutte le attività gestionali non efficacemente eseguibili da remoto mediante l'impiego di strumenti informatici, i dirigenti dovranno disporre obbligatoriamente l'utilizzo delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;

8) di trasmettere il presente atto alla società in house Arechi affinché venga assicurata l'applicazione delle misure oggetto:

della direttiva Presidenza del consiglio dei Ministri n. 2/20;

del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

dell'Ordinanza l'ordinanza n.19 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Campania recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9) Alle menzionate misure dovrà essere data massima diffusione attraverso ogni canale informativo ed esposte al pubblico presso l'ingresso della sede provinciale, nonché attraverso la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio e nella sezione informativa del sito istituzionale;

10) I Dirigenti responsabili dei settori, per le rispettive competenze agli stessi assegnate, sono demandati all'attuazione di quanto sopra.

Il Presidente

Ing. Michele Strianese

(*Firmato digitalmente*)